

Roma, 27 settembre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_33

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Monitoraggio black list, conta la pubblicazione in Gazzetta**

Per il monitoraggio nel modello Redditi 2024 dei fornitori domiciliati in Paesi non cooperativi, vale la data di pubblicazione degli aggiornamenti della black list. Nel quadro RF della dichiarazione dei redditi vanno esposti i costi sostenuti nell'esercizio 2023 in Stati inclusi nella lista emanata dal Consiglio Ue, tenendo conto, in caso di uscita o di ingresso del Paese, della data di pubblicazione dell'aggiornamento nella Gazzetta dell'Unione europea. Il monitoraggio è finalizzato a consentire all'agenzia delle Entrate di svolgere le indagini volte al contrasto dell'utilizzo di strutture domiciliate in tali Paesi in ottemperanza alle linee guida comunitarie. **Nuovo obbligo per i costi black list** La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha introdotto nell'articolo 110 del Tuir i nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies, che fanno rivivere il monitoraggio (che era in vigore, seppur con riferimento a differenti aree geografiche, fino al 2016) per i costi che provengono dai Paesi offshore inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue. L'obbligo si applica per i costi sostenuti (secondo regole di competenza temporale) a partire dal periodo di imposta 2023 e interessa dunque per la prima volta il modello Redditi 2024 di prossima presentazione. La disposizione stabilisce che i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti domiciliati o localizzati in uno di tali Paesi sono deducibili nei limiti del valore normale del bene o del servizio acquistato (articolo 9 del Tuir). Se il costo sostenuto supera il valore normale, la parte eccedente è deducibile solo qualora il contribuente dimostri che le operazioni, oltre ad aver avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico. La norma, e dunque il tetto all'importo deducibile, non scatta qualora il fornitore domiciliato nello Stato non cooperativo sia una società controllata cui si applica la norma Cfc (articolo 167 del Tuir). **Indicazione in dichiarazione.** Le imprese interessate devono esporre in modo distinto i costi provenienti dai Paesi non cooperativi: nel campo RF31 (cod. 70) si evidenzia, tra le variazioni in aumento, il 100% dei costi, mentre nel campo RF55 si iscrive, nelle variazioni in diminuzione, l'ammontare deducibile (cod. 92 nel limite del valore normale o cod. 93 se si fornisce la prova dell'effettivo interesse). L'omessa o incompleta indicazione delle spese in questione fa scattare la sanzione (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 e un massimo di 30mila euro (importo così ridotto rispetto ai precedenti 50mila euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). La lista dei Paesi interessati dalla nuova normativa ha formato oggetto di modifiche nel corso del 2023, per cui occorrerà particolare attenzione a correlare la data di sostenimento del costo con la lista vigente in quel momento. La data di efficacia della

modifica (ingressi e uscite) è quella di pubblicazione nella Gazzetta Ue delle conclusioni del Consiglio Europeo che l'hanno stabilita (Assonime, circolare 19/2023). Ad esempio, l'introduzione nell'elenco della Russia (stabilita in data 14 febbraio 2023) ha effetto dal 21 febbraio 2023 (data di pubblicazione della Gazzetta Ue che riporta le conclusioni del Consiglio). Pertanto, per i costi sostenuti presso fornitori russi fino al 20 febbraio 2023, non è richiesto il monitoraggio in dichiarazione e neppure il test del valore normale. La sentenza 2960/2024 della Cassazione ha stabilito (con riferimento alla precedente norma sui costi black list) che rileva solo la residenza del fornitore "diretto", senza dunque la necessità di dover indagare ove è stabilita la società controllante.

Fonte: Luca Gaiani, "Monitoraggio black list, conta la pubblicazione in Gazzetta", Sole 24 Ore del 27 settembre 2024

➤ **Rinuncia alla posizione di beneficiari del trust a rischio liberalità indiretta**

La risposta ad interpellato n. 165/2024 verte sul caso di estinzione di un trust regolato dalla legge di Jersey per sopravvenuta inutilità della destinazione, a seguito della rinuncia da parte dei beneficiari tutti alle proprie posizioni di vantaggio nascenti dal trust. L'effetto delle rinunce, fatte ai sensi dell'art. 10 (A) della legge regolatrice, è l'estinzione del trust per il venir meno della finalità destinataria e il risultato conseguente è quello della retrocessione dei beni apportati dal *trustee* al disponente. L'Agenzia ha rilevato come nel caso di specie l'atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporti la cessazione del trust e il rientro del disponente nella titolarità degli immobili. Si è ritenuto che la retrocessione non costituisca un trasferimento di ricchezza, tale da integrare il presupposto del DLgs. n. 346/1990 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni). L'atto, così, è da ritenersi soggetto all'imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. Al medesimo atto si ritengono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990 e dell'art. 10 comma 2 del medesimo decreto legislativo. L'interpellato si conclude, però, con la precisazione per cui "[r]esta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpellato, per eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'Istante possano condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie". Quest'ultima precisazione dovrà essere tenuta in massima considerazione dagli operatori perché l'Agenzia delle Entrate nelle sue conclusioni si sofferma soltanto sull'effetto finale della retrocessione dei beni al disponente, ma non rileva che "a monte" l'atto della rinuncia (alla propria posizione beneficiaria) da parte dei beneficiari è un atto dismissivo di una posizione di vantaggio, funzionalmente neutro sotto il profilo dell'onerosità o della gratuità, ma che – a seconda delle circostanze e dei motivi in concreto ricorrenti – ben può celare la realizzazione di una liberalità indiretta (tassabile *ex artt. 1 e 56-bis* del DLgs. 346/90). I beneficiari, quindi, rinunciando alla propria posizione beneficiaria potrebbero, alle volte, dismettere soltanto la propria posizione di vantaggio (si pensi magari al diritto di ricevere i redditi prodotti dal trust) ma, in altri casi, potrebbero essere animati anche da uno spirito liberale nei confronti del disponente. In questi casi, quindi, l'operazione sarebbe a rischio di tassazione. Inoltre, a poco rileva che la rinuncia abbia ad oggetto lo stesso patrimonio apportato dal disponente

in trust perché questo, una volta trasferito al *trustee*, esce dalla sfera giuridica del disponente per essere destinato a vantaggio dei beneficiari, senza poter tornare al disponente a meno di una loro rinuncia alle posizioni beneficiarie. La rinuncia, poi, come detto è atto di per sé neutro e solo l'indagine delle concrete circostanze potrà rivelare se sia stata fatta o meno con spirito liberale. Per questa ragione, si ritiene opportuno valutare, volta per volta, le circostanze concrete in cui si è sviluppata la rinuncia, evitando di prendere per "assolute" le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione finanziaria con l'interpello in commento. Anzi, un ulteriore elemento di attenzione deve venire dalla disciplina dell'art. 26 del DPR 131/86, rubricato "presunzione di liberalità", il quale (ai soli fini fiscali) prevede che "[i] trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti".

Fonte: Riccardo Sansoni, *"Rinuncia alla posizione di beneficiari del trust a rischio liberalità indiretta"*, Eutekne del 27 settembre 2024

➤ **Modello 770 entro il 31 ottobre Sanzioni ridotte per i ritardatari**

Scade il 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770, così come quello delle certificazioni uniche relative a redditi esclusi dalla dichiarazione precompilata. In via d'eccezione questo termine è stato esteso dall'agenzia delle Entrate, con risoluzione 17/2024, ai professionisti titolari di partita Iva, sebbene da quest'anno agli stessi sia stata aperta la possibilità di utilizzare il modello Unico precompilato. Dal prossimo anno, invece, queste certificazioni dovranno essere trasmesse entro il nuovo termine del 31 marzo previsto dal rinnovato comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998 (modificato dal Dlgs108/2024). Ai sostituti che non saranno pronti entro la prossima scadenza, è sempre consentito presentare validamente la dichiarazione entro i 90 giorni successivi, cioè entro il 29 gennaio 2025, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), con il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo), da esporre in F24 con il codice tributo 8911. Inoltre, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° settembre scorsi si applicano le sanzioni tributarie che sono state recentemente riformate dall'articolo 2 del Dlgs 87/2024. In particolare, in caso di presentazione dopo i 90 giorni, ma entro i termini prescrizionali dell'accertamento (31 dicembre del 7° anno successivo a quello di insorgenza dell'obbligo) e comunque prima dell'avvio di qualsiasi procedura di verifica, il neo introdotto comma 1-bis dell'articolo 2 del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione pari al 75% delle ritenute non versate (il triplo della rinnovata sanzione del 25% per l'omesso/tardivo versamento in base all'articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997), ovvero una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, in mancanza di ritenute non pagate. L'omessa presentazione del 770, secondo il nuovo articolo 2, comma 1, del Dlgs 471/1997, è soggetta alla sanzione del 120% delle ritenute non versate con un minimo di 250 euro, (contro la precedente misura compresa tra il 120%

e il 240%), ovvero alla sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, in assenza di ritenute non pagate. La dichiarazione del sostituto d'imposta relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel 2023 (ovvero entro il 12 gennaio 2024 secondo il principio di cassa allargata) presenta un numero contenuto di novità rispetto al modello dello scorso anno. Per la prima volta fa ingresso tra i crediti da dichiarare nel quadro SX (colonna 7 del rigo SX1), il trattamento integrativo speciale introdotto dall'articolo 39-bis del DL 48/2023 e riconosciuto ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale a fronte di prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo effettuate nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023. L'importo del credito maturato, utilizzabile in compensazione in F24 con il codice tributo 1702, deve corrispondere a quello indicato nella certificazione unica del lavoratore (punto 479). Sono state introdotte nel 770 le nuove casistiche di sospensione dei versamenti delle ritenute e addizionali disposte nell'anno 2023, che si aggiungono a quelle collegate alla crisi pandemica e all'alluvione che ha interessato nel 2022 alcuni comuni dell'isola di Ischia. Le nuove sospensioni, da evidenziare nei quadri ST ed SV con la specifica nota (punto 10), si riferiscono agli eventi straordinari che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (codice 1), i comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (codice 2) e la regione Lombardia (codice 3), dove i sostituti devono aver avuto la propria residenza o sede legale e/o operativa. Per tutte le tre ipotesi, è stato previsto che la ripresa dei versamenti si esaurisse nel corso del 2023, con la conseguenza che nei prospetti di versamento non deve essere compilata la sottosezione "sospensione" (punti 15-16 dei quadri ST ed SV). Prima di inviare il 770 il sostituto dovrà verificare l'eventuale necessità di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato o del responsabile del Caf o della cosiddetta attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il controllo contabile. Tale visto, da esporre nel frontespizio del modello, è obbligatorio in base all'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 qualora il sostituto intenda utilizzare il credito risultante dal 770 di importo superiore a 5.000 euro in compensazione orizzontale, cioè a fronte di debiti aventi natura diversa. Per non invalidare il visto, quest'ultimo dovrà essere rilasciato dallo stesso professionista abilitato che trasmette il 770. Al riguardo un tavolo tecnico del 19 settembre, tra Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e agenzia delle Entrate, ha confermato che il credito da imposta sostitutiva del Tfr risultante dal modello 770, e utilizzabile con il codice tributo 6781, non necessita del visto di conformità, a meno che non sia fruito in compensazione orizzontale, cioè a fronte di debiti di natura diversa (per esempio Iva, contributi Inps, premi Inail).

Fonte: Barbara Massara, *"Modello 770 entro il 31 ottobre Sanzioni ridotte per i ritardatari"*, Il Sole 24 ore del 25 settembre 2024

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

